Audizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane dinanzi alla
"II Commissione Giustizia" della Camera dei Deputati.
Seduta di lunedì 1° dicembre 2025

Esame dei progetti di legge C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751, D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo e C. 2633 Dori recanti "delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense".

La riforma incide in modo significativo sull'esercizio della professione di avvocato, introducendo profili certamente migliorativi.

La proposta normativa va inquadrata in un'ottica sistematica, in raccordo sia con la recente disciplina sull'equo compenso del 2023, sia con la riforma costituzionale sull'ordinamento giudiziario che rafforza l'autonomia e l'indipendenza esterna della magistratura giudicante e requirente e, nel contempo, riequilibra i rapporti di forza all'interno del processo tra accusa e difesa consolidando le garanzie proprie dello stato di diritto.

Sappiamo che la professione forense sta attraversando, per una pluralità di fattori, un periodo di profonda crisi e i numeri sono lì a testimoniarlo. Tra i fattori maggiormente incidenti si segnalano la ridotta redditività – soprattutto nei primi anni di esercizio – nonché le difficoltà che, negli ultimi anni, hanno ostacolato il pieno dispiegarsi delle prerogative difensive, in particolare nel processo penale.

In tale contesto, il disegno di legge delega - nel quale trovano sostanziale accoglimento buona parte delle richieste dell'avvocatura - ha il merito di ispirarsi ad un progressivo rafforzamento dell'autonomia e indipendenza della professione forense, anche all'interno delle strutture organizzate quali associazioni tra professionisti, reti professionali e società tra avvocati. Di particolare rilievo è la previsione della riserva dei 2/3 dei capitali, del diritto al voto e alla partecipazione agli utili riservati agli avvocati.

Grande rilievo assumeranno i decreti attuativi e correttivi, già previsti dalla proposta di legge delega. I principi sono per lo più tutti condivisibili e adesivi alle aspettative dell'avvocatura istituzionale.

Merita particolare apprezzamento il rafforzamento della riserva di difesa tecnica davanti a tutte le giurisdizioni – inclusi i procedimenti di mediazione obbligatoria, e piena condivisione dell'espressa previsione di una causa di nullità di ogni pattuizione economica avente ad oggetto attività di assistenza legale connessa a funzioni giurisdizionali svolte da soggetti non iscritti all'albo.

Per quel che più interessa l'avvocatura penalista, appare di grande impatto il rafforzamento del segreto professionale declinato non solo come diritto/dovere indisponibile e inviolabile del difensore, ma anche quale diritto fondamentale per l'assistito.

È opportuno sottolineare che, a seguito della riforma, l'incarico professionale mantiene carattere strettamente personale anche quando l'attività difensiva è esercitata nell'ambito di forme associative. Fondamentale è altresì la previsione secondo cui alla responsabilità personale e illimitata del difensore possa aggiungersi quella della struttura societaria. L'avvocatura non rifugge dalle proprie responsabilità; tuttavia, è auspicabile che forme analoghe siano previste per tutti gli attori della giurisdizione.

Di grande impatto è la tipizzazione della monocommittenza e del rapporto continuativo, misure che mirano a garantire una tutela dei giovani avvocati e a favorirne l'inserimento nel mondo della professione.

Nello stesso senso si colloca il venir meno di alcune ipotesi di incompatibilità professionale, quale la carica di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali.

Particolarmente apprezzato è altresì il superamento dell'equipollenza tra la pratica forense e il tirocinio presso gli uffici giudiziari, trattandosi all'evidenza di esperienze differenti sotto il profilo formativo e non assimilabile a quella propriamente professionale.

Meritevole di valutazione positiva è la previsione dell'impiego di strumenti informatici per la redazione degli atti durante l'esame di stato - strutturato in due prove scritte e una orale.

Sul versante delle criticità, desta particolare perplessità l'eliminazione nel procedimento disciplinare dell'approvazione preventiva dell'editto d'incolpazione da parte della sezione, con conseguente attribuzione al singolo consigliere istruttore non soltanto dell'attività istruttoria ma anche la formulazione del capo d'incolpazione e la stessa citazione a giudizio. Tale assetto richiama alla mente un modello procedimentale d'impronta inquisitoria che, sebbene persegua l'obiettivo dichiarato di snellire la procedura, finisce per sottrarre collegialità alla decisione su casi e modalità di esercizio dell'azione disciplinare, la quale reca in sé un'importante carica di disvalore.

La mancata previsione di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e il processo penale – pur in presenza di una sospensione motivata – è foriera di discrezionalità e disparità applicative. È evidente che, quando la verifica di un illecito disciplinare dipende dall'accertamento di un fatto costituente reato, rispetto al quale pende un giudizio, il metodo euristico del processo penale offre maggiori garanzie difensive per l'incolpato; l'eventuale riapertura del procedimento disciplinare in caso

di conflitti di giudicati, non elimina gli effetti pregiudizievoli di una sanzione già irrogata, né pare scongiurare ipotesi di riforme in pejus.

Nella medesima logica, anche la previsione della partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento disciplinare, con facoltà di impugnare le decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina, mina il principio di autonomia e indipendenza dell'avvocato introducendo il rischio di promuovere il *favor persecutionis* nei confronti di un professionista poco gradito.

Non sfugge come la previsione mira a garantire la presenza di un soggetto che persegue e tutela l'interesse pubblico alla decisione, ma l'equivoco di fondo secondo cui il procedimento disciplinare deve essere sottratto alle garanzie tipiche del modello di accertamento del processo penale, rende la presenza e le facoltà dell'inquirente anacronistica e non giustificata, ben potendo il medesimo interesse trovare tutela nella partecipazione di altra figura pubblica/istituzionale che non coincida con l'organo della pubblica accusa.

Roma, 9 dicembre 2025

La Giunta